



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Presidenza  
D.C. Affari Istituzionali e Legislativo

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel 02 6765 4167  
fax 02 6765 4527

www.regione.lombardia.it  
luca\_dainotti@regione.lombardia.it

Il Direttore Centrale

**Circolare del 14 Novembre 2011**

**Indicazioni in ordine all'applicazione del regolamento regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private e all'attività di vigilanza e controllo ex articoli 23 e 25 del codice civile.**

■ **Premessa**

Come è noto, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione - come individuate dall'articolo 117 della Costituzione - e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione stessa acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'apposito registro, istituito con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2, in attuazione degli articoli 1 e 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'iscrizione nel registro assume, così, effetto costitutivo.

Si tratta di un atto amministrativo conclusivo di un'indagine istruttoria tesa a verificare la sussistenza delle condizioni richieste.

In presenza di un registro nazionale e di un registro regionale, l'ente è tenuto ad attivare un solo procedimento nei confronti dell'autorità di riferimento, in relazione alla materia trattata e all'ambito territoriale delle proprie finalità.

Nel caso in cui l'ente tratti materie ascrivibili a competenze statali e regionali, si applica il criterio della prevalenza per l'individuazione dell'autorità competente ad operare l'iscrizione (Regione o Prefettura).

Qualora intervengano modifiche statutarie afferenti la materia e/o l'ambito territoriale degli scopi istituzionali, la Prefettura o la Regione procede all'iscrizione dell'ente nel registro deputato. Conseguentemente, la persona giuridica chiede la cancellazione dal registro originario.

Non costituisce modificazione statutaria la sola variazione di sede, ovvero del luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente.



**Regione Lombardia**

**Giunta Regionale  
Presidenza  
D.C. Affari Istituzionali e Legislativo**

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel 02 6765 4167  
fax 02 6765 4527

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[luca\\_dainotti@regione.lombardia.it](mailto:luca_dainotti@regione.lombardia.it)

## **Il Direttore Centrale**

Nel caso di estinzione della persona giuridica, il Presidente del Tribunale territorialmente competente, chiusa la liquidazione, né dà immediata comunicazione alla Regione Lombardia per la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

### **■ Presupposti dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private**

Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, nel rispetto della consistenza minima determinata dalla Giunta regionale.

La verifica dell'adeguatezza patrimoniale, tesa a garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte, è svolta dalla Direzione regionale competente in relazione allo scopo prevalente della persona giuridica, tenendo conto della dotazione accertata al momento dell'istanza.

La sufficienza e l'adeguatezza della dotazione medesima è, pertanto, valutata non sulla base di aspettative e previsioni, ma in base all'effettiva composizione e redditività, restando in ogni caso escluse valutazioni di merito circa lo scopo dell'ente.

Per la valutazione della congruità patrimoniale, ciascuna Direzione regionale potrà, in piena autonomia, fissare dei parametri di riferimento in relazione alla tipologia di attività perseguita dalla persona giuridica.

Per fornire gli elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria, le domande di riconoscimento giuridico, di approvazione delle modificazioni statutarie e di estinzione della persona giuridica sono corredate della documentazione risultante dagli allegati A) e B) alla presente circolare.

Per il riconoscimento giuridico e le modificazioni statutarie, l'iscrizione è da intendersi negata, sia nel caso di mancata iscrizione o motivata comunicazione ai richiedenti entro i termini di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del regolamento regionale 2/2001, sia nel caso di mancato riscontro alla richiesta di regolarizzazione della pratica nel termine di trenta giorni.



## Il Direttore Centrale

### ■ Trasformazioni eterogenee

L'iscrizione delle società disciplinate nei Capi V, VI, VII, Titolo V del Libro V del codice civile, che si trasformano in base alle disposizioni di cui agli articoli 2498 e seguenti dello stesso codice civile, avviene con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica, nel rispetto degli adempimenti pubblicitari.

### ■ Cancellazione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste dall'articolo 27 del codice civile, si provvede alla cancellazione della persona giuridica, senza dar luogo al processo di liquidazione dei beni, qualora, a seguito di modifiche statutarie relative all'ambito territoriale e/o alla materia trattata, venga meno la competenza regionale, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 361/2000.

Si provvede, altresì, alla cancellazione della persona giuridica nel caso di fusione per incorporazione della medesima con altro soggetto, che subentrerà, conseguentemente, in tutti i beni, crediti e obbligazioni dell'incorporato, nonché nel caso di trasformazione eterogenea in una delle società disciplinate dal Titolo V, Libro V del codice civile, sempre nel rispetto degli adempimenti pubblicitari.

### ■ Annotazioni d'ufficio

Fatti salvi i provvedimenti di riconoscimento giuridico, di approvazione di modificazioni statutarie, di estinzione e di cancellazione, tutte le altre iscrizioni sono effettuate, su segnalazione dell'ente, a cura della camera di commercio territorialmente competente, trattandosi di semplici annotazioni.

### ■ Vigilanza e controllo sull'amministrazione delle persone giuridiche private

Nell'ambito delle competenze conferite, la Regione ha individuato nelle aziende sanitarie locali (ASL) e nelle Province le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche private di cui al Libro I, Titolo II, del codice medesimo (cfr. art. 4, comma 33, l.r. 1/2000), secondo i seguenti criteri:



## Il Direttore Centrale

- *"Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.*
- *Le Province esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in tutti gli altri ambiti. "*

Con tali disposizioni, da leggersi in combinato disposto con l'art. 4, comma 9, della l.r. 33/2009, l'art. 15 della l.r. 1/2003 e l'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 3/2008, si è inteso:

- a) sottoporre alla vigilanza e al controllo delle ASL le persone giuridiche private operanti non solo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, ma anche in ambito sanitario;
- b) ricomprendere l'intera gamma delle attività demandabili ad un'autorità tutoria, compresa l'adozione di provvedimenti che incidono in modo diretto sugli atti (provvedimenti di sospensione e annullamento) o sull'assetto dell'ente vigilato (scioglimento degli organi, nomina di commissario).

Costituisce presupposto dell'attività di vigilanza e controllo l'iscrizione nel registro regionale della persona giuridica, mentre la materia prevalentemente trattata dalla medesima determina l'individuazione dell'autorità competente all'esercizio dell'attività suddetta.

A garanzia dell'attività conferita, le ASL e le Province inviano alle strutture della Giunta regionale competenti:

1. un piano annuale dei controlli, che dovrà contenere una percentuale degli enti da verificare;
2. una relazione generale sull'attività di vigilanza e controllo posta in essere con cadenza periodica (almeno una volta all'anno), contenente:
  - a. la presenza di modificazioni statutarie non sottoposte all'approvazione dell'autorità governativa regionale;
  - b. l'eventuale costituzione irrituale degli organi e la loro mancata iscrizione c/o il registro telematico delle persone giuridiche private, a cura delle CCIAA;



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Presidenza  
D.C. Affari Istituzionali e Legislativo

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel 02 6765 4167  
fax 02 6765 4527

www.regione.lombardia.it  
luca\_dainotti@regione.lombardia

Il Direttore Centrale

c) l'eventuale attivazione di iniziative utili per la definizione del procedimento di estinzione e liquidazione del patrimonio residuo, al fine di consentire la cancellazione delle ppg dal Registro regionale.

3. una rendicontazione dell'attività di vigilanza e controllo mirata, ovvero esercitata sulla base di segnalazioni intervenute.

■ **Sito internet dedicato**

All'indirizzo internet "[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)", seguendo il percorso: "REGIONE, Ente di governo, Attività istituzionali, Registro regionale persone giuridiche private", è possibile rinvenire tutte le informazioni relative ai procedimenti trattati.

Il Direttore Centrale  
Dott. Luca Dainotti